

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 settembre 2020, n. T00162

D.P.R.L. n. T00120 del 24 luglio 2020 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021". Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale. Adozione Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano.

Oggetto: D.P.R.L. n. T00120 del 24 luglio 2020 “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021”. Disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale. Adozione Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nell’area critica: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente: “Legge quadro sulle aree protette” ed in particolare l’articolo 32, che detta specifiche misure relative alle aree contigue alle aree naturali protette;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’articolo 34;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTE la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450 concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche che prevede la costituzione di “una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II”, tra le quali, nell’allegato IV “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” figura l’Orso bruno, e “che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”;

VISTO il Decreto presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” come modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che in allegato B elenca le specie di interesse comunitario che richiedono la designazione di ZSC, e in allegato D elenca le specie che richiedono una protezione rigorosa, includendo in tali elenchi l’Orso bruno;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato tra i piani d’azione per la tutela delle specie protette e/o minacciate, uno specifico Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM);

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha aderito al Protocollo di Intesa per la redazione del Piano d’Azione Interregionale per la Tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) (sottoscritto a l’Aquila il 5 luglio 2006), con il quale gli Enti firmatari si impegnavano alla redazione del Piano d’Azione promosso e coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la supervisione scientifica dell’Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA), approvato nella seduta plenaria svoltasi a Pescasseroli il 16 novembre 2009;

VISTO il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano, PATOM, che la Regione Lazio ha ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 19 febbraio 2010;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale:

1. n. 117 del 19 febbraio 2010 concernente: “Ratifica del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM)”;
2. n. 612 del 16 dicembre 2011 avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;
3. n. 463 del 17 dicembre 2013 concernente: “Conservazione dell’Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): istituzione del Comitato Tecnico dei Direttori regionali e approvazione delle Linee guida per l’attuazione delle priorità di intervento”;

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2008, n. 701 che ha disposto, tra l’altro, di procedere alla cancellazione delle ZPS IT6050013 “Monte Cornacchia – Tre Confini” e IT6050019 “Monti della Meta” e alla contestuale inclusione dei rispettivi territori nella ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo” alla quale è stata attribuita la nuova denominazione di

“Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe” ed avente una porzione di territorio di competenza della Regione Lazio pari a 12.872 ettari;

CONSIDERATO che, i territori ricompresi nella Zona di Protezione Speciale ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe”, per la porzione di territorio di competenza della Regione Lazio, in parte ricadono nella zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

TENUTO CONTO dell’Avviso-Ordinanza del Presidente dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo del maggio 1993 – concernente “Particolari divieti nei territori limitrofi al Parco – Nuova Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo” disponente l’istituzione della Zona di Protezione Esterna all’area protetta;

TENUTO CONTO, inoltre, del “Protocollo d’Intesa per la salvaguardia dell’Orso Marsicano nell’area contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, sottoscritto in data 22 dicembre 2005 dalla Provincia di Frosinone e dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con il quale, al fine di disporre misure di salvaguardia dell’Orso bruno marsicano e del Camoscio e nelle more della complessiva definizione dell’Area Contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è definita in 2.000 ettari l’estensione della Sottozona A nella quale è preclusa ogni attività venatoria;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 158, 159, 160, 161 e 162 del 14/04/2016 relative all’adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., rispettivamente dei SIC delle province di Frosinone, Roma, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 687 del 15/11/2016 concernente: “Conservazione dell’Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): individuazione delle priorità di intervento per il biennio 2016-2018 e approvazione della bozza di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) nel biennio 2016/2018”, che ha individuato per il perseguimento degli obiettivi di conservazione dell’Orso bruno marsicano, tra le altre, la priorità d’azione relativa all’approvazione dell’area contigua del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 29/01/2019 concernente: “Conservazione dell’Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): individuazione delle priorità di intervento per il triennio 2019-2021 e approvazione della bozza di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) nel triennio 2019/2021”, che ha individuato, tra le altre, le seguenti priorità d’azione per il perseguimento degli obiettivi di conservazione dell’Orso bruno marsicano:

- a) riduzione degli impatti legati alle attività antropiche;
- b) approvazione dell’area contigua del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM);

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha avviato le procedure per l’individuazione dell’area contigua del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) Versante laziale;

PRESO ATTO che la procedura relativa all'approvazione dell'area contigua del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) non è stata ancora completata;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Frosinone n. 58 del 27/07/1998, concernente: "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Aziende faunistico venatorie ed Aziende agro-turistico venatorie";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 6 dicembre 2016 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

VISTA la nota prot. n. 0702818 del 06/08/2020 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca ha provveduto a trasmettere, per l'acquisizione del parere consultivo, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il progetto della "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di Protezione Esterna al Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, Versante Laziale e per le Misure a tutela dell'orso Bruno Marsicano" per la stagione 2020-2021 che recepisce tutte le indicazioni dell'Istituto contenute nel precedente parere di cui alla nota protocollo n. 1330/T-A1B del 14/01/2019;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), inviato con nota n. 42611 del 21/09/2020, sul documento "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di Protezione Esterna al Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, Versante Laziale e per le Misure a tutela dell'orso Bruno Marsicano";

VISTA la LR 27 febbraio 2020, n.1, concernente: "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" che all'art. 9, commi 3 e 4, disciplina il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 394/1991;

PRESO ATTO che la LR 27 febbraio 2020, n.1, all'art. 9, comma 4, dispone che: *"Ove il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari non venga raggiunto con i soggetti di cui al comma 3, possono essere ammessi al prelievo venatorio i cacciatori aventi diritto all'accesso all'ambito territoriale di caccia su cui insiste l'area contigua"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24 luglio 2020 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2020/2021" che, all'articolo 9, fa rinvio ad un successivo provvedimento:

- per la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale;
- per l'approvazione di specifiche misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno;

CONSIDERATO che in esecuzione del suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24 luglio 2020 sono stati redatti rispettivamente:

1. il documento tecnico “Disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale” per la stagione 2019/2020 allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. il documento tecnico “Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2);

RITENUTO di dover adottare e pubblicare, in esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 24 luglio 2020, per la stagione venatoria 2020/2021, rispettivamente:

1. il documento tecnico “Disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale” per la stagione 2020/2021 allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;
2. il documento tecnico “Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2) redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1 Di adottare per la stagione venatoria 2020/2021, il documento “Disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).
- 2 Di adottare per la stagione venatoria 2020/2021, il documento “Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle “Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 2).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

ALLEGATO 1

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELL'AREA DI PROTEZIONE ESTERNA AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, VERSANTE LAZIALE.

STAGIONE VENATORIA 2020/2021

1. Per la stagione venatoria 2020/2021, nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, individuata in quella delimitata con Avviso - Ordinanza del Presidente dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo del maggio 1993 o, in caso di istituzione dell'area contigua, l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata.
2. La predetta area è suddivisa nelle seguenti Sottozone:
 - **Sottozona A**, che, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
 - **Sottozona B**, che interessa tutta la restante superficie.
3. Nella **Sottozona A**, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall'Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall'Amministrazione provinciale di Frosinone con l'assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia.
Nella **Sottozona B**, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella forma della caccia controllata, riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
4. La Sottozona B si suddivide in:
 - territorio a gestione privata della caccia (Aziende faunistico venatorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17/1995), dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal concessionario ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari;
 - territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1 (ricadente nel Comune di Alvito) dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna, purché iscritti all'ATC FR1, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 della LR 27 febbraio 2020 n.1, ove il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari non venga raggiunto con i cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna, possono essere ammessi al prelievo venatorio i cacciatori aventi diritto all'accesso all'ambito territoriale di caccia su cui insiste l'area contigua.

6. La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale Sottozona B, è consentita unicamente nel periodo dal 1 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel disciplinare regionale, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
7. Nei territori della Regione Lazio ricompresi nella Zona di Protezione Speciale classificata ZPS IT7120132 e denominata "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe", e ricadenti nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per la stagione venatoria 2020/2021 è inoltre vietato:
 - divieto di esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2021, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamento per due giornate alla settimana prefissate, per le ZPS, dal calendario venatorio per la stagione 2020/2021;
 - esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009;
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio.
8. Nelle more di un regolamento per la gestione venatoria delle specie stanziali all'interno dell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, che preveda l'istituzione di specifici distretti di gestione, su suggerimento dell'ISPRA viene limitato il numero di ausiliari utilizzati durante l'azione di caccia (sia nel territorio a caccia programmata, sia per la parte di competenza delle Aziende faunistico-venatorie) come di seguito riportato:
 - massimo due cani da seguita per equipaggio di caccia alla Lepre europea ed alla Volpe;
 - divieto di caccia alla Volpe in squadra con cani da seguita;
 - massimo 2 cani da ferma o cerca per la caccia alla Beccaccia, Fagiano, Quaglia e Starna.
9. L'Organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo e a regolamentare, con il criterio della mobilità giornaliera, il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo, con almeno due giorni di anticipo, all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud e all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise l'elenco mensile degli ammessi.
10. Prima dell'apertura della stagione venatoria l'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, sentito l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, definirà, nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (*Sus Scrofa*), anche attraverso i verbali di abbattimento.
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R. n. 612/2011 ed al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021.
12. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti nell'area di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2

MISURE A TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO DA APPLICARSI NELLE AREE CRITICHE: "MONTI DEL CICOLANO", "MONTI ERNICI", "AREA ADIACENTE AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE" E NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) CON PRESENZA DI ORSO BRUNO MARSICANO.

STAGIONE VENATORIA 2020/2021

- 1 Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica **"Monti del Cicolano"** - Aree individuate in Tavola 1 definite come "Aree di applicazione delle misure (Aree irrinunciabili)" -
 - apertura della caccia al cinghiale il 1 novembre 2020 con chiusura il 31 gennaio 2021 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel Disciplinare regionale;
 - divieto di caccia in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - i cani utilizzati nella caccia in girata al cinghiale dovranno essere iscritti in appositi elenchi, predisposti dall'Area Decentrata Agricoltura di Rieti o delegato all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di appartenenza o dall'Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), contenente nome della squadra, nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Tali elenchi andranno trasmessi agli organi di vigilanza (Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e Servizio di Vigilanza del Riserva Naturale Montagne della Duchessa) prima dell'apertura della stagione di caccia al cinghiale, tali elenchi possono essere integrati nel corso della stagione venatoria;
 - i cani utilizzati per le singole girate andranno indicati, prima dell'inizio dell'azione di caccia, nell'appositi verbali previsti dal disciplinare regionale;
 - divieto di caccia al cinghiale in forma vagante esercitata al di fuori della caccia in squadre autorizzate di girata;
 - per la caccia alla piccola selvaggina è consentito esclusivamente l'utilizzo di munizioni spezzate con pallini di diametro non superiore a 3,9 mm (numero 0);
 - obbligo di vaccinazione contro il cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi (tutte ricomprese in un unico ciclo vaccinale) per tutti i cani da caccia che frequentano l'area;
 - lo svolgimento delle gare cinofile è vincolato al parere favorevole da parte di ISPRA.

- 2 Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche **"Monti Ernici"** (Tavola 2) e **"Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise"** (Tavola 3) e nelle aree ove è consentita l'attività venatoria all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano di seguito elencati:

Area	Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Aree interessate ricadenti nei Comuni
Monti del Cicolano (RI)	IT6020007 "Gruppo Monte Terminillo"	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti
Monti del Cicolano (RI)	IT6020013 "Gole del Velino"	Micigliano, Antrodoco
Monti del Cicolano (RI)	IT6020014 "Piana di Rascino"	Fiamignano
Monti del Cicolano (RI)	IT6020015 "Complesso del Monte"	Borgo Velino, Antrodoco, Petrella

	Nuria"	Salto, Fiamignano
Monti Ernici (FR)	IT6050010 "Valle dell'Inferno" limitatamente alla porzione di circa 7,3 ettari esterna all'Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell'Oasi la caccia è vietata)	Vico nel Lazio, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050011 "Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)"	Collepardo, Veroli, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050012 "Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)"	Alatri, Veroli
Monti Ernici (FR)	IT6050014 "Vallone Lacerno (fondovalle)"	Pescosolido, Campoli Appennino
Monti Ernici (FR)	IT6050016 "Monte Ortara e Monte La Monna" limitatamente alla porzione esterna all'Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell'Oasi la caccia è vietata)	Vico nel Lazio
Area adiacente al PNALM (FR)	IT6050017 "Pendici di Colle Nero"	San Donato Val di Comino, Settefrati

- Aree individuate in Tavola 2 e Tavola 3 definite come "Aree di applicazione delle misure (Aree irrinunciabili)" -

- apertura della caccia al cinghiale il 1 novembre 2020 con chiusura il 31 gennaio 2021 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel Disciplinare regionale;
 - divieto di esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - i cani utilizzati nella caccia in girata al cinghiale dovranno essere iscritti in appositi elenchi, predisposti dall'Area Decentrata Agricoltura per competenza territoriale o delegato all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di appartenenza o dall'Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), contenente nome della squadra, nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Tali elenchi andranno trasmessi agli organi di vigilanza (Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Servizio di Vigilanza del Parco Regionale Monti Simbruini ovvero del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) prima dell'apertura della stagione di caccia al cinghiale, tale elenco può essere integrato nel corso della stagione venatoria;
 - i cani utilizzati per le singole girate andranno indicati, prima dell'inizio dell'azione di caccia, nell'appositi verbali previsti dal disciplinare regionale;
 - divieto di caccia al cinghiale in forma vagante esercitata al di fuori della caccia in squadre autorizzate di girata;
 - divieto di caccia alla volpe in squadra con il cane da seguita;
 - per la caccia alla piccola selvaggina è consentito esclusivamente l'utilizzo di munizioni spezzate con pallini di diametro non superiore a 3,9 mm (numero 0);
 - obbligo di vaccinazione contro il cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi (tutte ricomprese in un unico ciclo vaccinale) per tutti i cani da caccia che frequentano l'area;
 - divieto di addestramento e allenamento dei cani;
 - divieto di svolgimento delle gare cinofile.
- 3 La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette provvede a fornire alle Aree Decentrate Agricoltura Lazio Nord e Lazio Sud, agli ATC RI1 RI2 FR1 FR2 e a tutti i Comuni interessati la cartografia sopra citata Tavole 1, 2 e 3. Detta cartografia sarà altresì pubblicata sul sito regionale.
- 4 Le Aree Decentrate Agricoltura Lazio Nord e Lazio Sud inseriscono puntuale riferimento alle presenti Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano, nelle autorizzazioni delle squadre di caccia al cinghiale in girata che operano all'interno di tali Aree.

- 5 Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R n. 612/2011, al D.P.R.L. concernente: “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021” ed al D.P.R.L. concernente: “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021”.
- 6 Il controllo sull’osservanza delle disposizioni vigenti nelle aree a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.

TAVOLA 1

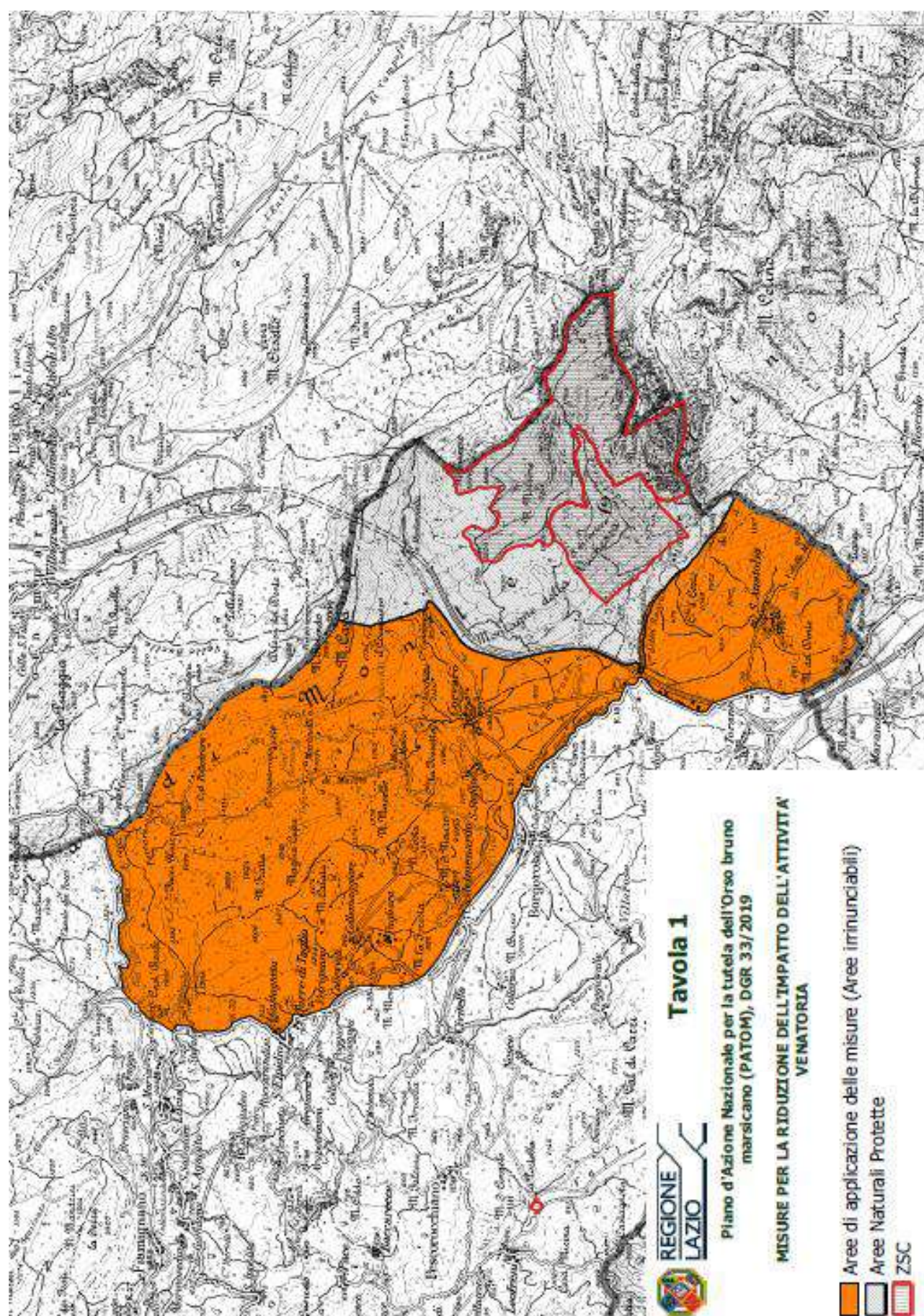


TAVOLA 2

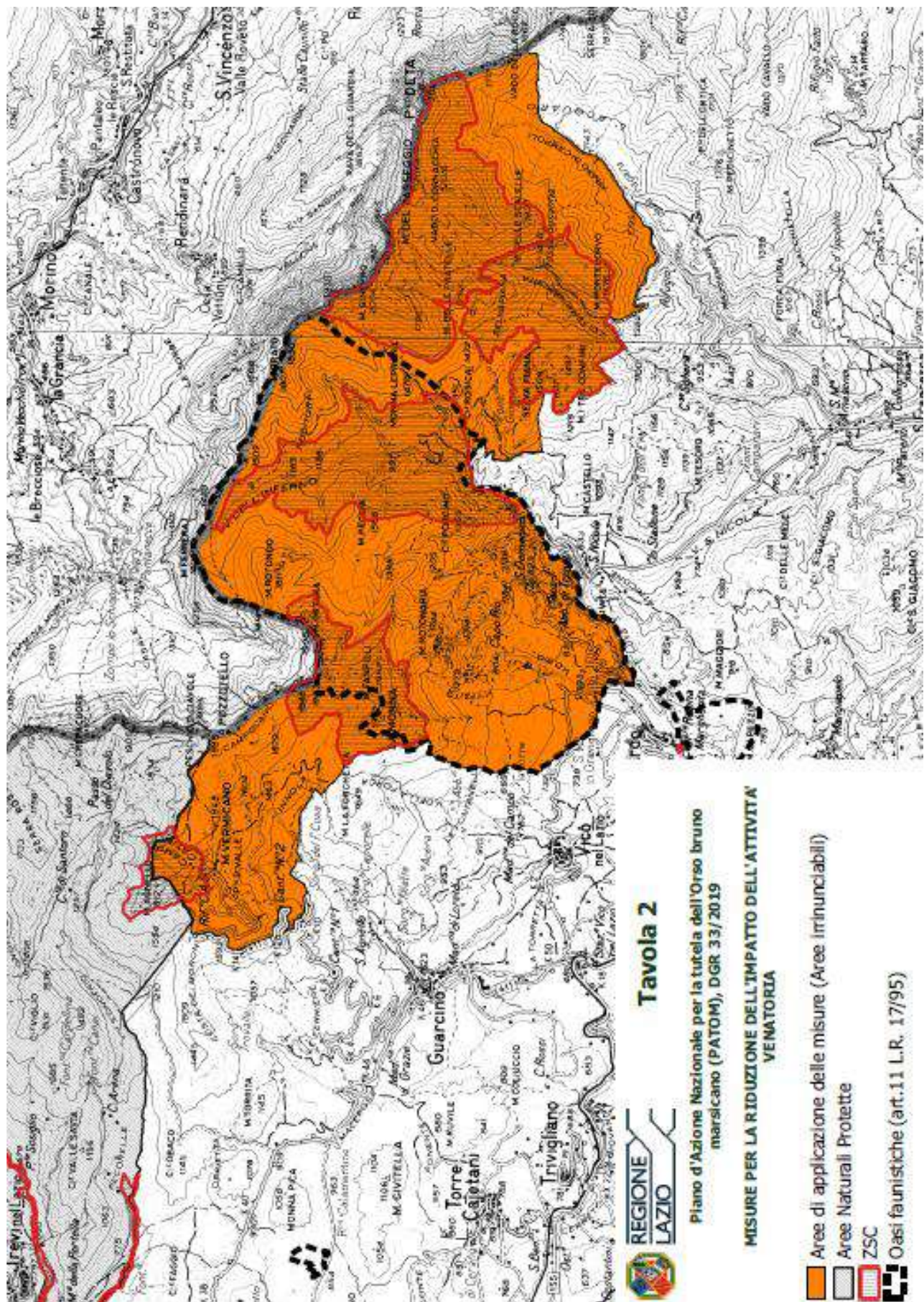


TAVOLA 3

